

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/69 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1969
relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali
dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore della tariffa doganale comune il 1° luglio 1968, è opportuno rivedere sul piano comunitario l'insieme delle norme relative al trattamento tariffario delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ;

considerando che la liquidazione dei dazi doganali ai quali possono essere assoggettate queste merci pone ai servizi doganali problemi complessi, a causa del volume di tale traffico, dell'esigenza di rapidità che esso impone e della varietà delle merci importate che generalmente rappresentano, per ogni voce tariffaria, un valore imponibile esiguo ;

considerando che risulta quindi necessario prevedere un regime comunitario di agevolazioni tariffarie nell'ambito del traffico di viaggiatori tra i paesi terzi e la Comunità ;

considerando che queste agevolazioni devono limitarsi alle importazioni prive di carattere commerciale di merci effettuate da viaggiatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Franchigie

Articolo 1

1. Si applica la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune alle merci contenute nei bagagli

personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per persona, non superi venticinque unità di conto.

2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a dieci unità di conto.

3. Qualora il valore globale di più merci superi, per persona, rispettivamente l'ammontare di venticinque unità di conto o quello fissato a norma del paragrafo 2, la franchigia è accordata, sino a concorrenza di tali ammontari, per le merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare della franchigia stessa. Non è ammesso alcun frazionamento del valore delle singole merci.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le merci elencate in appresso, i seguenti limiti quantitativi si applicano all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune :

a) prodotti del tabacco :

— quando si tratta di viaggiatori non residenti in Europa :

non oltre 400 sigarette

oppure 200 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure 100 sigari

oppure 500 grammi di tabacco da fumo

— quando si tratta di viaggiatori residenti in Europa :

200 sigarette

oppure 100 sigaretti (sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure 50 sigari
oppure 250 grammi di tabacco da fumo ;

b) bevande alcoliche :

— bevande distillate e bevande alcoliche di gradazione alcolica superiore a 22° : 1 bottiglia standard (da l 0,70 a l 1) —

oppure

— bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, di gradazione alcolica pari o inferiore a 22° ; vini spumanti, vini tranquilli : in totale 2 litri ;

e

— vini tranquilli : in totale 2 litri

c) profumi : 50 grammi

e

acque di toletta : 1/4 di litro.

2. I viaggiatori di età inferiore ai quindici anni non beneficiano di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Nei limiti quantitativi fissati al paragrafo 1 e tenuto conto delle restrizioni previste al paragrafo 2, il valore delle merci elencate al paragrafo 1 non è preso in considerazione per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Per la determinazione della franchigia di cui all'articolo 1, non viene preso in considerazione il valore :

- degli effetti personali temporaneamente importati o reimportati in seguito alla loro esportazione temporanea ;
- dei libri, dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Articolo 4

Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia qualora esse siano importate :

- nell'ambito del traffico frontaliero ;
- dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.

TITOLO II

Tassazione forfettaria

Articolo 5

1. Quando le franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2, paragrafo 1, sono esaurite, un dazio doganale forfettario del 10 per cento ad valorem è applicabile alle merci contenute nei bagagli perso-

nali dei viaggiatori a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale, il cui valore globale non supera, per persona, ottantacinque unità di conto.

2. Il valore globale di cui al paragrafo 1 è determinato :

— tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 1, sino a concorrenza degli ammontari previsti in detto articolo,

— non tenendo conto del valore delle merci che hanno beneficiato della franchigia di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Nessuna merce del capitolo 24 della tariffa doganale comune può beneficiare del dazio doganale forfettario di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Il dazio doganale forfettario di cui all'articolo 5 non è applicabile qualora, prima che sia effettuata la tassazione delle merci in base a tale dazio forfettario, il viaggiatore abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali. In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri, ad eccezione e sino a concorrenza delle franchigie di cui all'articolo 1 e/o all'articolo 2, paragrafo 1.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che :

- a) presentano carattere occasionale e
- b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l'importazione avvenga per motivi commerciali.

Articolo 8

Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dal cambio degli importi in unità di conto previsti agli articoli 1 e 5.

Articolo 9

Nella prima parte, titolo II B, dell'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, sono soppresse le seguenti parole :

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

- a) al paragrafo 1 : « o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori »
 b) al paragrafo 3 : « o il viaggiatore ».

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 10

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1545/69 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1969

relativo al trattamento tariffario applicabile ai prodotti del tabacco che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

Articolo 1

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

Nella prima parte, titolo II B, dell'allegato al regolamento (CEE) n. 950/68, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ prevede l'applicazione a determinate condizioni di un dazio forfettario del 10 % ad valorem alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati ; che l'applicazione di questo dazio forfettario alle merci del capitolo 24 della tariffa doganale comune porta a farle beneficiare di eccessivi vantaggi tariffari ; che è pertanto opportuno non applicare tale dazio forfettario a dette merci,

« 1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. Sono escluse dall'applicazione di questo dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.